



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 9 del 18/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 ART. 151 DEL D. LGS N. 267/2000 E ART. 10 D. LGS 118/2011)

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciotto** del mese di **gennaio** alle ore **18:30**, presso il Comune di Sasso Marconi, convocato con le modalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell'esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:

PARMEGGIANI ROBERTO	Sindaco	P	VENTURI ALBERTO	Consigliere	P
RUSSO LUCIANO	Assessore	P	RASCHI ALESSANDRO	Assessore	P
LENZI MARILENA	Assessore	A	LODI SIMONE	Consigliere	P
ARMAROLI CHIARA	Consigliere	P	MASTACCHI MARCO	Consigliere	P
BERNABEI IRENE	Assessore	P	CHILLARI ACHILLE	Consigliere	A
MARTINI SILVIA	Consigliere	P	VERONESI MARCO	Consigliere	A
LOLLI FRANCA	Consigliere	P	CALZOLARI ENRICA	Consigliere	P
FELIZIANI FEDERICO	Consigliere	A	BENINI CESARINO	Consigliere	P
VINCENZI MATTEO	Consigliere	A			

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

E' presente l'Assessore esterno ROSSI GIANLUCA

Partecipa la Vicesegretaria Dr.ssa CATI LA MONICA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per la discussione si rimanda al precedente punto 3) in quanto i punti sono stati trattati congiuntamente.

PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti locali viene differito al 30/4/2023

VISTA la legge 29/12/2022 , n. 197 Legge di Bilancio 2023;

VISTO il D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e la relativa Nota di Aggiornamento comprendente:

- A) la programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 e Piano Annuale 2023
- B) la programmazione triennale del fabbisogno del personale
- C) il programma biennale delle forniture e dei servizi,
- D) D.U.P. integrato relativo al "Sistema di programmazione integrata e coordinata D.U.P, Bilancio e P.E.G. e della performance dell'Unione e dei Comuni", approvati con precedente deliberazione n.8 in data odierna;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, le Previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.101 in data 22/12/2022, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023-2025 schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs 118/2011 che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall'art 174 del D. Lgs 267/2000 nonché dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs 118/2011 e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di cui al D.M. 22/12/2015;

DATO ATTO che:

- lo schema di bilancio 2023-2025 è stato messo a disposizione dei Consiglieri Comunali il giorno 28/12/2022 con prot. 23767 mediante deposito in apposito link di Google Drive, illustrato e discusso in Commissione Consiliare Bilancio nel corso della seduta del 28/12/2022 e nella seduta consiliare odierna;
- nei termini previsti dal regolamento di contabilità non sono pervenuti emendamenti;

Con riferimento alla manovra fiscale 2023-2025 rilevato che:

- per quanto riguarda l'Imposta Municipale Propria (IMU):

- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato predisposto con la conferma delle aliquote IMU e relative riduzioni ed esenzioni già vigenti per il 2022 (deliberazione n.4 in data odierna) al fine di garantire la invarianza del gettito;

per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti (TARI):

- VISTA la delibera del Consiglio d'Ambito di ATERSIR del 20/5/2022, con la quale veniva approvato il PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 dei Comuni del bacino territoriale di Bologna gestito dal raggruppamento temporaneo di imprese HERA-BRODOLINI-ECOBI, fra i quali rientra questo Comune di Sasso Marconi;

- VISTA la nota del Coordinatore del Consiglio Locale di ATERSIR del 23/12/2022, con la quale si rappresenta ai Comuni del bacino territoriale di cui al capoverso precedente la richiesta, avanzata dal gestore del servizio rifiuti, di un adeguamento del PEF già approvato per gli anni 2022-2025, che tenga conto dell'intervenuto incremento dei prezzi di carburante, energia e materiali;

- CONSIDERATO che la nota del Coordinatore del Consiglio Locale di ATERSIR del 23/12/2022 segnala, inoltre, la richiesta del gestore del servizio rifiuti di un adeguamento del PEF già approvato che tenga conto dei costi conseguenti all'entrata in vigore, dall'1/1/2023, delle disposizioni dettate dalla delibera 15/2022/R/rif del 18/1/2022 di ARERA, relativa alla Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urban;

- CONSIDERATO, inoltre, che ATERSIR aveva già tenuto conto dei costi di cui al capoverso precedente in sede di approvazione del PEF per gli anni 2022-2025, cosicché al momento ATERSIR sta esaminando le richieste economiche ulteriori del gestore del servizio rifiuti, che sono state sottoposte all'attenzione di ARERA;

- CONSTATATO che, dunque, al momento non è possibile stabilire l'ammontare del PEF 2023, i cui costi dovranno essere coperti con le tariffe della TARI 2023;

- VISTO l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti locali viene differito al 30/4/2023, cosicché il 30/4/2023 è anche il termine entro il quale approvare la delibera delle tariffe TARI 2023, che avranno effetto a partire dall'1/1/2023;

NUOVO CANONE PATRIMONIALE: La legge di Bilancio 2020 ha disposto con decorrenza 1/01/2021 la soppressione di Icp, Diritto sulle pubbliche affissioni e COSAP prevedendo la loro sostituzione con due canoni; il primo relativo alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il secondo relativo alle occupazioni nei mercati.

Anche il canone previsto dall'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada e qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti (eccetto quelli connessi ai servizi) sarà sostituito dal nuovo canone riservato alla concessione, ovvero il primo.

Si richiama il relativo regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 36 in data 30/03/2021 e modificato con deliberazione n.3 del 03/02/2022 dando atto che le relative tariffe verranno determinate con successivo atto deliberativo della Giunta Comunale

ADDIZIONALE IRPEF

Conferma delle aliquote a scaglioni già approvate per il 2022 dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 03/02/2022 e della soglia di esenzione pari a € 12.000;

VERIFICATO che per il 2022, non risultano aree o fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978;

PRESO ATTO:

- che con deliberazione n.5 in data odierna è stata effettuata la ricognizione dei servizi pubblici locali e determinata la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale, indicando per ognuno di essi i costi ed i ricavi oltre che calcolata la percentuale di copertura degli stessi pari al 61,50 % dando atto che le relative tariffe verranno determinate con successivo atto deliberativo della Giunta Comunale e che il Comune di Sasso Marconi non è strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lett a) del D. Lgs 267/2000;

- che il rendiconto della gestione esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 28/4/2022, esecutiva ai sensi di legge e che, dal medesimo l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 45 del D Lgs 504/1992;

VISTA la tabella relativa ai parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D. Lgs. 267/2000 art. 172 c. 1 lettera d);

DATO ATTO che con successiva deliberazione in data odierna verrà approvato, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 Il Piano contenente l'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che "i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";

CONSIDERATA quindi la possibilità, come previsto dalla normativa vigente per gli esercizi 2024-2025 di destinare, per un importo annuo pari a € 96.050 gli oneri inseriti in previsione alla manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione;

VISTO:

- l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone:

"a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123."

DATO ATTO che a livello preventivo il pareggio viene sempre rispettato in forza degli obblighi previsti dall'art 162 del Tuel 267/2000 e lo schema di bilancio è stato predisposto in maniera che risultino rispettate in ciascun anno 2023-2024-2025 le norme in materia;

CONSIDERATO che il bilancio rispetta i seguenti vincoli ed obblighi di legge:

- correlazione tra le entrate e le spese vincolate per legge;
- destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal CdS ai sensi dell'art. 208 comma 4 del D Lgs 285/1992 e successive modifiche;
- destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali interamente al finanziamento di spese di investimento;
- consistenza del Fondo di riserva rientrante nei limiti previsti dall'art 166 del TUEL 267/2000 ai sensi del comma 2 bis del citato art. 166 il 50% della somma stanziata è stata destinata alla copertura di eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Ente;

TENUTO PRESENTE che:

- in materia di percentuale di accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, dall'esercizio 2021 l'accantonamento del F.C.D.E. a bilancio è effettuato per un valore pari al 100% del determinato;

- l'art. 107 bis DL 18/2020 recita: "A decorrere omissis ... dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 omissis o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020".

VISTO il comma 539 dell'art. 1 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che modifica il limite previsto dall'art. 204 del D. Lgs 267/2000 per il ricorso all'indebitamento, fissandolo nel 10 per cento e dato atto che l'Ente, rispetta tale limite anche con le previste assunzioni di nuovi prestiti nell'esercizio 2023 per il finanziamento di spese di investimento;

VISTO l'art. 3 comma 46 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 che stabilisce fra l'altro che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli Enti Territoriali;

DATO ATTO che:

- le previsioni di spesa di personale per il triennio 2023-2025 sono tali da garantire l'obiettivo previsto e che lo stesso risulta conforme alla normativa in materia di spesa di personale (riduzione rispetto alla media degli anni 2011-2013), attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557, 557 bis e 557 ter dell'art.1 e seguenti della Legge n.296/2006, Legge Finanziaria per il 2017 e successive modificazioni ed integrazioni)
- vengono previste negli stanziamenti di bilancio del Macro-aggregato 2 Personale le somme per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale oltre ad una quota per arretrati contrattuali (commi 436 – 441);

TENUTO PRESENTE che:

- con la propria deliberazione n. 49 in data 26/9/2017 è stato preso atto della conclusione del procedimento di revisione straordinaria ex art. 24 D. Lgs 175/2016 ;
- con la propria deliberazione n. 66 in data 29/11/2022 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni che il Comune detiene nei seguenti organismi e società:
Hera s.p.a con sede in Bologna
Lepida s.p.a con sede in Bologna (società a capitale interamente pubblico)
Gal società consortile a r.l.
- con la stessa deliberazione è stata prevista la conferma della dismissione delle quote societarie detenute in G.A.L. Appennino Bolognese Soc Cons. arl pur in assenza di specifico obbligo al riguardo;

RICORDATO che:

- il Comune di Sasso Marconi fa parte dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e che i bilanci relativi ai servizi che sono gestiti in forma associata sono stati approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 93 in data 1/12/2022e le somme a carico dell'Ente sono previste nel bilancio 2023-2025
- che con decorrenza dal 1° gennaio 2016 l'Azienda speciale di tipo consortile InSieme per la gestione associata dei servizi sociali nelle aree anziani, disabili adulti, minori e famiglie, povertà ed immigrazione si è trasformata in Azienda Speciale dell'Unione sopra citata alla quale, pertanto, verranno trasferiti i relativi fondi;

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2023-2025, così come definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 171, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;

RILEVATO che la legge n.234/2021 (Legge di bilancio 2022) stabilisce nuove modalità di determinazione delle indennità di funzione del sindaco e dei componenti della Giunta Comunale, come previste dall'art.1 commi 583 e seguenti;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTA la relazione con la quale la Revisora Unica dei Conti dott.ssa Maria Luisa Carli esprime parere favorevole sullo schema di bilancio 2023-2025 e relativi allegati, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 174 comma 1 e 239 comma 1 lettera b) del citato TUEL 267/2000 nonché dell'art. 48 commi 3 e 5 del D Lgs 165/2001 e s.m.e i., relazione che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato C**)

VISTI:

il Decreto Legislativo n°267/2000

il D. Lgs.n. 118/2011 e ss.mm

lo Statuto comunale

Il regolamento comunale di contabilità

Presenti n.12

Con 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Mastacchi, Calzolari e Benini) espressi con votazione palese

DELIBERA

- di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2023-2025 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:

- il bilancio di previsione redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri (Allegato A);
- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D. Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati (Allegato B):
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (negativo)
 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (dal 2019 Equilibri di Bilancio)
 - la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;
 - tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
 - il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto secondo gli schemi di cui al D.M. 22/12/2015 (Allegato B1)

- di dare atto che:

1) per quanto riguarda l'Imposta Municipale propria: conferma delle aliquote e relative riduzioni ed esenzioni già vigenti per il 2022 (di cui alla deliberazione n. 4 in data odierna) al fine di garantire la invarianza del gettito;

2) per quanto riguarda l'addizionale Comunale all'Irpef: Conferma delle aliquote a scaglioni già approvate per il 2022 dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 03/02/2022 e della soglia di esenzione pari a € 12.000;

3) per le ragioni evidenziate nelle premesse del presente atto, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L.296/06 gli enti locali "deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra-citato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- di dare atto che:

- lo schema di bilancio rispetta i vincoli ed obblighi di legge riportati nella parte narrativa e che si intendono qui integralmente riportati;
- le previsioni di bilancio degli esercizi 2023-2025 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio sui saldi di bilancio (ex patto di stabilità e pareggio sui saldi) come risulta dal prospetto degli equilibri di bilancio;

- dalla verifica compiuta per il 2023 non risultano aree o fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n.167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978;
- l'Ente rispetta nell'esercizio 2023 e successivi le limitazioni relative alla spesa di personale ed alle nuove assunzioni;
- Il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sullo schema di bilancio 2022-2024 e relativi allegati, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1 e 239, comma 1, lett b), del citato T.U. Enti Locali nonché dell'art. 48, commi 3 e 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni (Allegato C);

- di stabilire in € 100.000,00 il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione per l'anno 2023 e di confermare il medesimo importo anche per gli anni 2024 e 2025.

- di confermare l'ammontare del gettone di presenza dei consiglieri comunali nella misura di €24,17;

- di dare atto infine che :

- ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
- il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro i termini di legge, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del D Lgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.

Infine, il **Consiglio Comunale**, stante l'urgenza di procedere allo scopo di consentire agli uffici comunali competenti l'adozione dei provvedimenti dei quali questo atto è presupposto, con separata votazione espressa nei modi e forme di legge, dal seguente esito: 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Mastacchi, Calzolari e Benini) espressi con votazione palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
PARMEGGIANI ROBERTO

La Vicesegretaria
CATI LA MONICA



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2023/15 del 10/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 ART. 151 DEL D. LGS N. 267/2000 E ART. 10 D. LGS 118/2011)

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto, il sottoscritto TAROZZI VIVIANA, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Sasso Marconi, 10/01/2023

Il Responsabile del Servizio

TAROZZI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

Proposta N. 2023/15 del 10/01/2023

Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 ART. 151 DEL D. LGS N. 267/2000 E ART. 10 D. LGS 118/2011)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

TAROZZI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)